



# **COMUNE DI COGOLETO**

PROVINCIA DI GENOVA

Via Rati 66 - tel. 010/91701 - fax 010/9170225 - C.F. 80007570106 - P.I. 00845470103

## **STATUTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI DI COGOLETO**

## STATUTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI DI COGOLETO

### Art. 1 – Istituzione

1. E' istituita la Consulta Giovanile Comunale quale organismo di partecipazione e di consultazione in riferimento alla condizione giovanile.

### Art. 2 – Finalità

1. La Consulta Giovanile Comunale non persegue finalità di lucro e rifiuta ogni forma di discriminazione e violenza. Tutti i membri della Consulta operano al suo interno ispirandosi ai principi del bene collettivo e non seguendo finalità specifiche personali o di gruppi di appartenenza.
2. La Consulta Giovanile Comunale persegue le seguenti finalità:
  - Conoscere ed analizzare le tematiche relative alla condizione giovanile;
  - Favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani;
  - Favorire il raccordo tra i gruppi giovanili e con le istituzioni locali;
  - Promuovere interventi, progetti ed iniziative per l'effettivo inserimento dei giovani nella società in modo da prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;
  - Promuovere attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani;
  - Promuovere incontri, dibattiti, ricerche;
  - Promuovere rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale

### Art. 3 – Ambiti di competenza

1. La Consulta Giovanile Comunale può intervenire in tutti gli ambiti che abbiano una qualche attinenza con i problemi del mondo giovanile e in particolare:
  - Occupazione e inserimento lavorativo
  - Cultura e spettacolo;
  - Sport e tempo libero;
  - Iniziative di solidarietà e aggregazione;
  - Politica ambientale e sviluppo e utilizzazione del territorio;
  - Sicurezza;
  - Informazione.

### Art. 4 – Funzioni

1. La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo del Consiglio comunale e della Giunta Comunale nell'ambito di iniziative riguardanti le Politiche Giovanili ed ha facoltà di presentare proposte ed esprimere, se del caso, parere non vincolante per gli organi dell'Amministrazione Comunale sulle questioni concernenti le finalità per le quali è stata istituita.

### Art. 5 - Organi

1. Sono organi della Consulta Giovanile:
  - a) l'Assemblea, quale organo di indirizzo generale;
  - b) il Consiglio - quale organo esecutivo.

## **Art. 6 – Composizione dell'Assemblea**

Possono essere componenti dell'Assemblea della Consulta dei Giovani:

1. un rappresentante, di età compresa tra i 16 e 25 anni, designato da ogni associazione che ha sede legale sul territorio avente almeno 10 iscritti nella fascia di età indicata ( su indicazione e garanzia del Presidente);
2. i giovani di età compresa fra i 16 e 25 anni, che manifestano la volontà e l'interesse al raggiungimento degli obiettivi della Consulta e che presentino la rappresentanza (con nota alla quale siano allegate le firme e documento di riconoscimento ) di almeno 15 giovani nella fascia di età sopraddetta;
3. il numero dei partecipanti è illimitato;
4. Le richieste di adesione alla Consulta, indirizzate all'Amministrazione Comunale, vengono presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, mediante la compilazione di apposito modulo,
5. I componenti decadono dall'Assemblea al compimento del 26° anno di età, per dimissioni volontarie e per mancata partecipazione alle sedute per tre volte consecutive senza far valere cause giustificative;
6. Eventuali dimissioni, decadenze e nuove istanze di adesione successive, nonché le naturali decadenze per sopraggiunti limiti di età, avranno decorrenza a partire dal 01 gennaio di ogni anno;
7. il Consiglio entro il 31 dicembre di ciascun anno provvede all'aggiornamento annuale dell'Assemblea Generale, inserendo le nuove adesioni, cancellando coloro che hanno perso i requisiti e i dimissionari.

## **Art. 7 – Attribuzioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta Giovanile; spetta all'Assemblea:
  - eleggere i componenti del Consiglio;
  - esprimere gli obiettivi programmatici da perseguire nell'ambito delle finalità di cui al presente Statuto;
  - deliberare in merito alle proposte presentate all'Assemblea da parte del Consiglio.

## **Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea**

1. La Consulta si riunisce di regola almeno DUE volte l'anno, secondo una programmazione semestrale e ogni qualvolta se ne rilevi la necessità;
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco o dall'Assessore competente delegato;
3. Le sedute successive sono convocate dal Presidente della Consulta secondo le modalità decise dal Consiglio con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di convocazione;
4. L'Assemblea può invitare a partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori.

## **Art. 9 – Validità delle sedute**

1. La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi;
2. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.

## **Art. 10 – Validità delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni rappresentano la manifestazione della volontà dell'Assemblea espressa mediante votazioni effettuate per alzata di mano, fatta salva l'elezione degli organi interni per la quale si procede mediante votazione a scrutinio segreto;
2. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti;
3. Ciascun partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto;
4. Il Sindaco o il suo delegato, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono partecipare ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto;
5. L'esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario.

### **Art. 11 – Il Consiglio**

1. Il primo Consiglio è composto da 7 membri, scelti tra i componenti dell'Assemblea, eletti a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno.
2. Nel corso della prima riunione del Consiglio si provvederà a designare un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario.
3. Entrambi i sessi devono essere rappresentati, il Presidente e il VicePresidente, in quanto rappresentanti della Consulta devono essere maggiorenni..
4. I membri del Consiglio durano in carica due anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti.
5. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

### **Art. 12 – Competenze del Consiglio**

1. Il Presidente è l'organo responsabile della Consulta e la rappresenta. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, mantiene le relazioni con le istituzioni, facilita la comunicazione all'interno dell'Assemblea;
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di sua impossibilità;
3. Il Segretario redige il verbale delle sedute, delle deliberazioni e provvede ai contatti con i membri dell'Assemblea;
4. Spetta altresì ai membri del Consiglio :
  - a) collaborare nell'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea;
  - b) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea, proponendo deliberazioni da adottare ed argomenti e iniziative da esaminare;
  - c) mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, anche attraverso una relazione annuale descrittiva del lavoro svolto;
  - d) mantenere i rapporti con le altre Consulte ed Enti vari per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2 del presente Statuto.

### **Art. 13 – Commissioni di lavoro**

1. Eventuali Commissioni di Lavoro, composte da membri dell'Assemblea, possono essere costituite per decisione del Consiglio - La loro funzione e le loro mansioni saranno definite contestualmente alla loro costituzione.

### **Art. 14 – Modifiche dello Statuto**

1. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto.
2. Le presenti linee guida dello Statuto possono essere modificate esclusivamente dal Consiglio Comunale con propria deliberazione;

### **Art. 15 – Sede**

1. La Consulta ha sede presso un locale del CENTRO CIVICO DI VILLA NASTURZIO, messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.

### **Art. 16 – Durata**

1. La durata della Consulta Giovanile è illimitata.

#### **Art. 17 – Risorse**

1. Le risorse economiche della Consulta Giovanile sono costituite da fondi elargiti da Enti pubblici e privati e dai proventi ricavati dall'attività svolta.  
L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere investito esclusivamente nelle attività svolte dalla consulta e in nessun caso potrà essere corrisposto direttamente o indirettamente ai partecipanti.  
Ai partecipanti alla consulta spetta la refusione delle spese sostenute in capo alle loro mansioni autorizzate dal Presidente, da compensare dietro adeguata documentazione giustificativa.  
E' fatto divieto di corresponsione di compensi per le attività svolte dagli stessi.

#### **Art. 18 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le leggi, le normative e i regolamenti vigenti;
2. Per quanto riguarda le operazioni di voto e, più in generale, le attività della Consulta Giovanile, valgono le norme di autoregolamentazione approvate dall'Assemblea e dal Consiglio.